

Codice A1816A

D.D. 6 giugno 2016, n. 1356

Legge Regionale 10.02.2009 n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di DRONERO (prov.CN) - Localita' Malmari' - Richiedente : BIANCO Alex con sede in Rifreddo - Istanza. 31161/2016

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Bianco Alex, in data 13/05/2016 – assunta al Protocollo n. 21719/A1816A ;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 03/06/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboschimento di conifere	0,5640	0,5640
- Ceduo invecchiato di faggio	6,2694	6,2694
Totale	6,8334	6,8334

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Bianco Alex all'esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Dronero (CN), Località Malmari, così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboschimento di conifere	0,5640	0,5640
- Ceduo invecchiato di faggio	6,2694	6,2694
Totale	6,8334	6,8334

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Dronero	====	37	25	0,3750	0,3750
Dronero	====	37	26	0,7429	0,7429
Dronero	====	37	27	0,5066	0,5066
Dronero	====	37	28	2,8857	2,8857
Dronero	====	37	29	0,8294	0,8294
Dronero	====	37	32	0,2979	0,2979
Dronero	====	37	34	0,1998	0,1998
Dronero	====	37	100	0,9961	0,9961

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 6,8334 (0,5640 ha nel rimboschimento di conifere e 6,2694 nel ceduo invecchiato di faggio) ed essere conforme allo stesso;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
 - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree campione e dall'area di saggio effettuate, che risulta pari a 1035 mc (214 mc circa nel rimboschimento e 821 mc nel ceduo di faggio). Tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante abete rosso e larice nella zona del rimboschimento; nel ceduo di faggio invecchiato, nelle aree campione saranno prelevate solamente le piante contrassegnate con bollo di vernice rossa, al di fuori delle aree campione dovrà essere replicato il taglio esattamente con gli stessi criteri dell'area campione;
 - non potranno essere tagliate: nel rimboschimento le piante diverse da larice ed abete rosso; nel ceduo invecchiato le piante contrassegnate in giallo sulle aree campione e quelle con le medesime caratteristiche al di fuori di tali aree;
 - si prende atto degli interventi meramente manutentivi da effettuarsi sulla viabilità forestale permanente esistente (tratto in colore giallo segnalato in cartografia progettuale), ai sensi dell'art. 48 del regolamento forestale; qualora fossero necessari interventi che superano i limiti in esso stabiliti - movimenti di terra superiori a 100 mc/ha per ha di intervento - dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti